

diritto, la sua conservazione, la tutela dell'ordine rim-
petto a tutti, cittadini e magistrati, l'intangibilità della
legge noi non la possiamo ottenere che mediante la
Cassazione.

Io vi lascio, signori, con queste considerazioni, spe-
rando poco, dietro le dichiarazioni che sono state fatte,
che si venga fin d'ora ad una soluzione definitiva; ma
raccomandandovi di provvedere in modo che, qualora
vogliate creare uno stato provvisorio, questo provvi-
sorio non produca gravi pregiudizi ai quali i nostri
concittadini non debbono sottostare.

DEPRETIS. (*Della Commissione*) Ho fatto nel seno al
Comitato la proposta che al 1° luglio la Corte di cas-
sazione di Firenze fosse trasferita a Roma.

Il Comitato accolse questa mia proposta, ma a que-
st'ora, o signori, io non ho molta speranza che possa
venire approvata dalla Camera.

Sono abbastanza avvezzo a indovinare dalle appa-
renze le intenzioni della Camera, abbastanza pratico
delle acque del Parlamento, per credere che la mia
navicella possa arrivare in porto. (*Si ride*)

Però io mi affretto di raccogliere le vele, limitan-
domi ad esporre alla Camera i motivi che m'indussero
a quella proposta. La Camera pronunzierà il suo voto.

E innanzitutto io dichiaro che, quando nella mia
proposta ho fissato un termine che a molti parrà assai
breve, io non ho inteso di precipitare una risoluzione.

Il Ministero propose il 1° novembre; nel seno della
Commissione prevaleva il parere che il trasporto
della Corte suprema di giustizia a Roma potesse essere
fatto più tardi. Io credo molto più conveniente l'ab-
breviare possibilmente il termine dentro il quale que-
sto trasferimento debba farsi, ma questa è una que-
stione speciale dove il criterio amministrativo deve
predominare; quindi io non avrei difficoltà di lasciarne
giudice il potere esecutivo.

Qual è il concetto della mia proposta? Questo unico
e semplicissimo: a me pare indubbiamente conveniente,
utile, necessario che, dove è la sede del Governo, ab-
bia pure sede il Supremo Tribunale di Giustizia.

Una voce a destra. E il caso di Milano?

DEPRETIS. Rispondo all'interruzione che nel caso di
Milano eravamo in un'epoca transitoria, in condizioni
politiche assai diverse, che si trattava di una città vi-
cinissima alla sede del Governo, nella quale mutavasi
radicalmente la legislazione, per cui i motivi che mos-
sero il Governo di quell'epoca dovevano essere affatto
diversi da quelli che devono muovere noi, che vediamo
compiuta l'unità d'Italia e dobbiamo portare il Go-
verno politico e civile a Roma, già sede del Governo
dei Papi. Il caso è ben diverso, e ad ogni modo i casi
non si pareggiano. Del resto il mio giudizio anche
su quell'atto, cioè sulla istituzione della Corte di cas-
sazione a Milano e di cui Milano non si accorse, non è
punto vincolato, nè pregiudicato.

Una voce a destra. Nessuno l'ha domandato.

DEPRETIS. Mi si è fatta un'interruzione ed ho rispo-
sto come mi pare che molti usano.

Questo mio concetto semplicissimo fu accettato dal
Ministero, dirò meglio, da tutti i Ministeri, e, dirò di
più, che dal 1865 in poi non è stato messo in dubbio
da nessuno.

In tutte le discussioni che si sono fatte, sia nelle
Commissioni governative, sia nelle Commissioni par-
lamentari, sia nelle Commissioni miste, come la famosa
Commissione dei 25, dove eravi l'elemento governativo
e il parlamentare, nessuno ha messo in dubbio questo
concetto.

Ed allora come debbe farsi la mia proposta? Quali
sono le obiezioni che vi si possono opporre? Quale
ne è la portata?

Vediamo, o signori, se questa è una di quelle que-
stioni che si possono risolvere, e cui si possa provve-
dere con un ordine del giorno più o meno esplicito, o
se invece sia mestieri di una disposizione di legge
chiara e precisa per essere sicuri che dentro breve
tempo questo provvedimento avrà effetto.

Signori, sappiamo tutti che valgono gli ordini del
giorno, e nessuno lo sa meglio del presidente di questa
Commissione, che sta dinanzi a voi, dell'onorevole Pi-
sanelli; il suo ordine del giorno col quale invitava il
Governo a proporre in una prossima Sessione una
legge che regolasse la suprema magistratura nel regno
è del 21 febbraio 1865.

Ebbene, la Sessioni prossime sono divenute remote,
non sono passate solo alcune Sessioni, ma trascorsero
tre Legislature, e noi siamo felicemente entrati nel
settimo anno dacchè quell'ordine del giorno è stato
votato e non siamo nemmeno al principio. Anzi, che
cosa abbiamo dinanzi a noi?

Permettetemi che dica tutto il mio pensiero; posso
sbagliarmi, ma l'impressione fatta sopra di me da que-
sta legge che ci fu presentata, è questa. La legge gra-
vissima sulla quale discutiamo, e che dobbiamo votare
qui, sul tamburo, entro 24 ore, in mezzo all'impaz-
ienza, questa legge è un ostacolo alle riforme, è un
regresso, e gli si può applicare il verso di Dante:

Dietro guarda, e fa ritroso calle.

davvero ci fa andare indietro, mi pare.

Che cosa si può opporre alla mia proposta dopo il
trasferimento della capitale a Roma, quando unanime
è l'opinione che dove è la capitale, ivi debba aver sede
la suprema Corte di giustizia, e quando è evidente, per
mille ragioni chiarissime, che a Roma bisogna trasfe-
rirsi il più presto?

Ho sentito qualche obiezione in seno alla Commis-
sione, ma non ne ho sentita nessuna nella Camera. Io
dirò francamente il mio avviso.

Si è ravvisato nella mia proposta, se non il caso
preciso di conflitto, almeno l'apparenza di un conflitto
coll'altro ramo del Parlamento.